

VII CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO :
VALORI, PRINCIPI, INTERESSI"
Roma, 26-27 febbraio 2016

MARIA GIULIA MUSARDO¹

La problematica individuazione dei criteri di redazione del bilancio in caso di perdita di continuità aziendale

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema – 2. La duplice natura del principio di continuità aziendale – 3. La valutazione delle voci di bilancio secondo la «prospettiva della continuazione dell'attività»: bilancio di funzionamento e bilancio di liquidazione – 4. Il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione: approccio formale versus approccio sostanziale – 5. (segue) Il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione: la soluzione dei principi contabili nazionali ed internazionali – 6. Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: travisamento della determinazione soggettiva dei soci – 7. (segue) Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: incompatibilità con le prescrizioni del Documento 570 – 8. (segue) Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: una gestione inefficiente dell'epilogo societario.

1. Inquadramento del problema

In via del tutto preliminare, sia consentito constatare la crescente attenzione con cui, negli ultimi tempi, il mondo del diritto ha guardato alla nozione di continuità aziendale, intensificando la riflessione sulla sua valenza in seno al più ampio fenomeno della crisi ed interrogandosi particolarmente sulle conseguenze che il suo venir meno è in grado di produrre sulla governance dell'impresa. In questa riflessione, tuttavia, ciò che ci sembra essere stato trascurato, o quanto meno dato per scontato, è

¹ Dottoranda in "Business and Social Law" (Diritto dell'impresa) presso l'Università L. Bocconi, mail: maria.musardo@phd.unibocconi.it

il diverso risvolto che necessariamente si collega al venir meno della continuità aziendale e che attiene alla individuazione dei criteri di redazione del bilancio di un'impresa priva della prospettiva di funzionamento la quale, tuttavia, non si trovi in stato di liquidazione. Detto profilo, invero, solleva problematiche interpretative di non poco momento se si considera che il legislatore tace sull'argomento e che non poche sono le responsabilità prospettabili di conseguenza in capo agli organi di amministrazione e controllo.

Le difficoltà che l'interprete incontra nell'identificare i corretti criteri di redazione del bilancio nell'ipotesi di perdita di continuità aziendale discendono dalla contraddizione in essere che si ravvisa in un'impresa in esercizio priva della prospettiva di prosecuzione dell'attività, giacché è ragionevole attendersi che un'impresa siffatta si trovi già in stato di liquidazione. A quanto detto, un'altra criticità si aggiunge se sol si considera che non molti sono gli strumenti a disposizione dei redattori del bilancio per fornire una fedele rappresentazione contabile della realtà d'impresa, riducendosi gli stessi ad un'unica alternativa: l'adozione dei criteri di funzionamento (valore d'uso) propri del bilancio di esercizio, ovvero l'adozione dei criteri di liquidazione (valore di realizzo) propri del bilancio di liquidazione; tertium non datur.

L'elaborazione del presente contributo, pertanto, muovendo dalla ricognizione di un problema – la difficile determinazione dei criteri di redazione del bilancio in caso di perdita di continuità aziendale – procede nel tentativo di stimolare una più compiuta riflessione sulle implicazioni delle soluzioni prospettate al riguardo dalla dottrina giuridica e contabile. La situazione ideale cui ci si intende riferire è quella di un'impresa in crisi i cui organi di amministrazione e controllo, avendo fatto corretta applicazione dei propri doveri di vigilanza e monitoraggio, abbiano già accertato come irrimediabilmente perduta la prospettiva di continuità aziendale. È, infatti, solo con riguardo ad una tale situazione – ossia, quando si ha certezza che la continuità aziendale è definitivamente persa – che sorge spontaneo l'interrogativo circa la persistente adeguatezza dei criteri di funzionamento, sino a quel momento adottati, a rappresentare in maniera veritiera e corretta la realtà d'impresa in seno al bilancio di esercizio.

Così circoscritto il tema d'indagine, si procederà dapprima ad una succinta riflessione sul significato di continuità aziendale e sulla differenza sostanziale tra bilancio di funzionamento e bilancio di liquidazione. Conseguentemente, si procederà alla definizione delle soluzioni prospettate dalla dottrina giuridica e contabile riconducibili a due opzioni interpretative, che definiremo "formale" e "sostanziale", le quali declinano diversamente la scelta dei criteri di redazione del bilancio più adeguati a rappresentare contabilmente l'impresa in tale peculiare situazione. Infine, si avrà modo di riflettere sui profili applicativi delle soluzioni interpretative prospettate soffermandosi, in particolare, sulle implicazioni più problematiche dell'interpretazione formalistica.

2. La duplice natura del principio di continuità aziendale

L'ingresso nelle pagine del Codice Civile del concetto aziendalistico che va sotto il nome di continuità aziendale (o going concern), si deve all'intervento del legislatore europeo che, con la IV Direttiva CEE (78/660/CEE, art. 31), lo ha dotato di dignità giuridica elevandolo al rango di principio di redazione del bilancio e, segnatamente, di criterio di valutazione delle voci contabili. Nondimeno, anche prima del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della predetta Direttiva, che ha inserito il principio de quo al n. 1 dell'art. 2423-bis, comma 1, c.c., lo stesso principio poteva ben dirsi implicito nella riconosciuta attitudine del bilancio di esercizio a rappresentare la situazione contabile dell'impresa quale «istituto economico destinato a perdurare nel tempo»².

A distanza di più di trent'anni, nel quadro della c.d. Nuova Direttiva Contabile (2013/34/UE, attuata con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136) che pur ha operato una significativa revisione della materia, il legislatore europeo continua a confermare invariato il suo giudizio sull'importanza del principio di continuità aziendale ai fini di una corretta rappresentazione contabile dell'impresa in esercizio, ribadendo che: «the undertaking shall be presumed to be carrying on its business as a going concern».

Deve, tuttavia, rilevarsi la parzialità della prospettiva positivizzata dal legislatore comunitario ed interno. Invero, l'esclusiva considerazione della continuità aziendale quale principio di redazione

² G. ZAPPA, Le produzioni dell'economia delle imprese, I, Giuffrè, Milano, 1956, p. 37.

del bilancio tralascia di considerare l'altra sua fondamentale dimensione, ossia la sua rilevanza a monte quale presupposto necessario e condicio sine qua non di un'impresa in funzionamento, giacché di impresa, quale attività economica organizzata, può parlarsi solo fintanto che la stessa conservi la propria attitudine a proiettarsi nel futuro quale organismo produttivo.

La continuità aziendale, dunque, prima ancora che criterio di valutazione, rileva su un piano logico antecedente «al compito che gli amministratori devono assolvere per la scelta dei criteri di valutazione da applicare»³, ed attinente al giudizio circa la capacità dell'impresa di mantenere la prospettiva di funzionamento. Ed è solo in ragione di tale sua valenza che ci si può riferire alla continuità aziendale, a monte, come di «presupposto»⁴, «precondizione»⁵ ed «elemento definitorio»⁶ del bilancio di esercizio come bilancio di funzionamento⁷, a valle, in termini di «principio prioritario»⁸ ed «asse portante di tutti i criteri di valutazione» di cui agli artt. 2426 c.c. ss.⁹.

È di tutta evidenza, quindi, che i redattori del bilancio, prima di inchinarsi ossequiosamente al principio di consistency nei criteri di valutazione fra un esercizio e l'altro (art. 2423-bis, n. 6, c.c), dovranno verificare la persistenza della prospettiva di continuazione dell'attività approfondendosi in un giudizio prognostico¹⁰ per sua natura incerto, dal

³ C. SASSO, Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidati, in *Giur. Comm.*, 2000, I, p. 692.

⁴ A. PACIELLO, Commento all'art. 3, d. lgs. 127/91, Normativa sul bilancio di esercizio e bilancio consolidato, A. Maffei Alberti, L.A. Bianchi, E. Bocchini (a cura di), in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, I, p. 229.

⁵ M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 171.

⁶ P. BALZARINI, *Il bilancio di esercizio*, in *Le società di capitali. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, in *Tratt. Dir. Priv.*, M. Bessone (dir.), Giappichelli, Torino, 2002, p. 59.

⁷ Il punto è assolutamente pacifico, cfr. ex multis M. CARATOZZOLO, cit. (nt. 5), 171; A. PACIELLO, cit. (nt. 4), p. 229; C. SASSO, cit. (nt. 3), p. 690; P. BALZARINI, cit. (nt. 6), p. 59.

⁸ G. FERRERO, I complementari principi della "chiarezza", della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio. Contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423-bis dell'innovato codice civile, Giuffrè, Milano, 1991, p. 2.

⁹ A. PACIELLO, cit. (nt. 3), p. 229; conf. L.A. BIANCHI, *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa. Casi e questioni di diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 67, il quale rileva che, in effetti, «in mancanza di continuità aziendale, essi perderebbero gran parte della propria ragion d'essere»; M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili di redazione del bilancio. Riflessioni economico-aziendali sull'innovato Codice civile*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 85.

¹⁰ G. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. Comm.*, 2010, I, p. 211; C. CINCOTTI - F. NIEDDU ARRICA, *La gestione del risanamento nelle*

quale risulti (o meno) la capacità dell'impresa di proiettarsi in un futuro prossimo, quantomeno sino all'esercizio successivo ¹¹, in condizioni di equilibrio finanziario ¹². Non sembra, dunque, scorretta la scelta del legislatore europeo di prospettare una presunzione ¹³ di continuità aziendale poiché, così facendo, si viene a far gravare sui redattori e sui controllori del bilancio l'onere di dimostrare (e, dunque, di indagare) il suo contrario, ossia il suo venir meno. Gli amministratori, pertanto, non potranno confermare, acriticamente, i criteri di funzionamento adottati nell'esercizio precedente, ma saranno tenuti, di esercizio in esercizio, ad accertare l'insussistenza di elementi tali da far venir meno la veridicità della presunzione di continuità aziendale.

Ciò detto, appare altresì evidente che la persistenza dell'attitudine dell'impresa a valere quale entità in funzionamento deve essere accertata e da parte degli amministratori e da parte di coloro che esercitano funzioni di controllo e vigilanza, non solo in sede di «passaggio dalla contabilità annuale al bilancio» ¹⁴, bensì anche (e soprattutto) durante tutto il corso della vita dell'impresa, poiché la necessità di predisporre

procedure di concordato preventivo, in *Giur. Comm.*, 2013, I, p. 1240; M. MIOLA, *Riflessioni sui doveri degli amministratori in prossimità dell'insolvenza*, in *AA. VV.*, *Studi in onore di Umberto Belviso*, 2011, vol. I, p. 623, nt. 55.

¹¹ cfr. IAS 1, par. 26, che fa riferimento ad almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

¹² Cfr. C. CINCOTTI – F. NIEDDU ARRICA, cit. (nt. 10), p. 1241; G. RACUGNO, cit. (nt. 10), p. 209; M. MIOLA, cit. (nt. 10), p. 626, spec. nt. 65; G. STRAMPELLI, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori: l'effetto degli IAS/IFRS*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 156 nt. 279; D. GALLETTI, *L'insorgere della crisi e il dovere essere nel diritto societario. Obblighi di comportamento degli organi sociali in caso di insolvenza*, in www.ilfallimentarista.it, 2013, par. 4; V. SANDULLI, *I controlli delle società come strumento di tempestiva rilevazione della crisi di impresa*, in *Fall.*, 2009, p. 1105, nt. 6; F. B RIZZI, *Crisi di impresa e doveri di gestione nelle società di capitali*, Jovene, Napoli, 2010, p. 61, nt. 18. Nella valutazione circa la sussistenza della prospettiva di continuità aziendale gli amministratori dovranno valutare l'impatto sulla performance dell'impresa di eventi forieri di una situazione di incertezza finanziaria. Fra questi meritano sicuramente considerazione quelli indicati a titolo esemplificativo dal Documento n. 570 della Commissione paritetica per i principi di revisione.

¹³ Cfr. art. 6, lett. a, Direttiva 2013/34/UE secondo cui: «si presume la continuità aziendale dell'impresa»; la stessa disposizione era prevista all'art. 31, lett. a, della precedente IV Direttiva 78/660/CEE. In sede di recepimento, peraltro, il Legislatore italiano ha preferito mantenere la dicitura già prevista dal nostro Codice Civile.

¹⁴ L. TRONCI, *Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento*, in *Giur. Comm.*, 2013, I, p. 1270. Sul passaggio dalla contabilità al bilancio cfr. G. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, V. Buonocore (dir.), Giappichelli, Torino, 2002; ID., *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. Comm.*, 2002, I, p. 601.

«idonei meccanismi di controllo e allerta»¹⁵ circa il rischio di perdita della continuità aziendale discende direttamente dai principi di corretta gestione imprenditoriale (art. 2497 c.c.) e di corretta amministrazione (art. 2403 c.c.), quali specificazioni del canone di diligenza (art. 2392 c.c.), nonché dal rispetto del principio di adeguatezza contabile¹⁶.

3. La valutazione delle voci di bilancio secondo la «prospettiva della continuazione dell'attività»: bilancio di funzionamento e bilancio di liquidazione

L'accertamento della sussistenza del presupposto di continuità aziendale legittima i redattori del bilancio ad operare una valutazione delle voci contabili secondo la «prospettiva della continuazione dell'attività» (cfr. art. 2423-bis, n. 1, c.c.), ossia secondo il loro valore d'uso o di funzionamento. Si tratta di valori coerenti con la finalità di rilevare l'utilità che i beni possono fornire all'impresa funzionante, i quali tengono conto della condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo, sino a che continua l'attività di impresa, «non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività»¹⁷.

In tal senso, si parla del bilancio di esercizio come di bilancio di funzionamento il quale si distingue e si contrappone al bilancio di liquidazione in cui la contabilizzazione avviene a valore di realizzo e, dunque, in una prospettiva di disgregazione dell'organizzazione d'impresa e di dismissione sul mercato dei singoli cespiti contrapposta, quindi, alla prospettiva di continuazione dell'attività¹⁸. Peraltro, sebbene i valori di funzionamento siano ordinariamente concepiti come prerogativa propria del bilancio di un'impresa in esercizio, è oggi

¹⁵ C. CINCOTTI – F. NIEDDU ARRICA, cit. (nt. 10), p. 1242.

¹⁶ Cfr. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto del codice civile, in *Giur. comm.*, 2006, I, p. 1; M. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffré, Milano, 2005.

¹⁷ Cass., 15 luglio 2014, n. 16168, in *Diritto & Giustizia* 2014, 16 luglio (s.m.).

¹⁸ Sul bilancio di liquidazione cfr. C. GIAMBANCO, *Principi di redazione del bilancio*, in *La nuova disciplina del bilancio di società*, M. Bussoletti (a cura di), Giappichelli, Torino, 1993, p. 51 ss.; M. S. DESARIO, *Bilancio ordinario e bilanci di liquidazione*, Giuffré, Milano, 1998, p. 49 ss.; E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Utet, Torino, 1995, p. 200 ss.; F. PONTANI, *I principi di redazione del bilancio*, in *Aa. Vv., Il bilancio di esercizio. I principi di formazione secondo la nuova disciplina del codice civile*, A. Palma (a cura di), Milano, 2006, p. 170 ss..

possibile che gli stessi facciano «capolino»¹⁹ anche nell'ambito dei bilanci di liquidazione qualora, a norma novellato art. 2490 c.c., il piano liquidatorio preveda la continuazione, anche parziale, dell'attività d'impresa in funzione del suo «migliore realizzo» (cfr. art. 2487, comma I, lett. c, c.c.)²⁰.

Il bilancio di liquidazione diverge dal bilancio di esercizio anche per quanto attiene alle voci che lo compongono giacché non figurano quelle poste di bilancio che trovano giustificazione unicamente nella prospettiva della prosecuzione dell'attività quali l'avviamento, gli oneri pluriennali ed i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno²¹. Viene meno, inoltre, la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, posto che tutti i beni ed i crediti presenti nel patrimonio della società saranno destinati alla monetizzazione sul mercato nel più breve tempo possibile, né si potrà più procedere all'ammortamento delle immobilizzazioni. Con il passaggio ai criteri di liquidazione, dunque, si assiste ad una rilettura tendenzialmente in peius dei cespiti patrimoniali come conseguenza della emersione dell'organizzazione d'impresa nella sua dimensione statica.

Da quanto detto, emerge con chiara evidenza che la diversa valutazione delle poste di bilancio, a seconda che si debba rappresentare contabilmente un'impresa in esercizio o un'impresa in liquidazione, discende dalla necessità che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della sostanza economica ad esso sottesa. Ed infatti, diversa è la funzione economica di un'impresa in esercizio e di un'impresa in liquidazione: con la consegna ai liquidatori, e sempre che non si opti per l'esercizio provvisorio, l'impresa subisce una trasformazione sul piano economico che si concreta nella perdita della propria attitudine a valere quale going concern e nella sua destinazione alla liquidazione sul mercato tramite disgregazione del complesso aziendale.

¹⁹ R. RORDORF, La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi, in *Soc.*, 2014, p. 917.

²⁰ Sul punto cfr., A. Rossi, Il valore dell'organizzazione nell'esercizio provvisorio dell'impresa, Giuffrè, Milano, 2013, p. 133 ss.

²¹ Peraltro, le rettifiche derivanti dal passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri liquidazione verranno iscritti in un apposito conto "Rettifiche da valutazione", il cui saldo, positivo o (più frequentemente) negativo, costituirà parte del patrimonio netto.

4. Il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione: approccio formale versus approccio sostanziale

Di regola, l'adozione dei criteri di liquidazione sarà dovuta solo dal momento della formale messa in liquidazione della società conseguente al verificarsi di una causa di scioglimento giacché, come si è detto, con il transito alla fase liquidatoria viene meno la prospettiva di continuità aziendale (salvo l'esercizio provvisorio). Tuttavia, può darsi il caso che, ben prima della messa in liquidazione e, dunque, a prescindere dal verificarsi di una causa di scioglimento, appaia definitivamente perduta la prospettiva della prosecuzione dell'attività d'impresa, la quale de iure condito non rileva quale causa di scioglimento della società né si accompagna, di necessità, all'inverarsi di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c.²². In tal caso, nel silenzio della legge, si pone il problema del come provvedere ad una rappresentazione contabile della realtà societaria rispettosa dei canoni normativi che presiedono alla redazione del bilancio.

Al riguardo, da un lato si è osservato, in ossequio ad una visione sostanziale del principio di continuità aziendale, che «è regola generale che le scelte valutative siano il riflesso delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico-formali»²³, sicché non parrebbe necessario attendere la formale delibera di messa in liquidazione della società per l'abbandono dei criteri di funzionamento, essendo sufficiente che «a giudizio dei redattori del bilancio, lo sbocco necessario (ed a breve termine) della situazione sia quello della liquidazione»²⁴.

²² Conf. L. TRONCI, cit. (nt. 14), p. 1275, il quale riconosce l'inesistenza nel nostro ordinamento di una sovrapposizione tra il venir meno del presupposto di funzionamento e quanto previsto dall'art. 2484 c.c.: «la messa in liquidazione, spesso, non è conseguenza di uno squilibrio economico-finanziario, ma di fatti giuridico formali (decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale; impossibilità di funzionamento dell'assemblea; rimborso della quota del socio receduto; apposita delibera assembleare) che non compromettono l'esistenza dell'impresa da un punto di vista della sostenibilità finanziaria del business».

²³ G. E. COLOMBO, I principi in tema di redazione del bilancio, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, P. Abbadessa e G. B. Portale (dir.), 3, p. 156, spec. nt. 2.

²⁴ G. E. COLOMBO, cit. (nt. 23), p. 156, nt. 2; nello stesso senso cfr. G. RACUGNO, cit. (nt. 10), p. 214; L. TRONCI, cit. (nt. 14), p. 1271; G. STRAMPELLI, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in *Riv. Soc.*, 2012, p. 615, nt. 33; C. CINCOTTI, L'accertamento della «dimensione dell'impresa» nel procedimento prefallimentare, in *Giur. Comm.*, 2011, p. 1408; con deroga al principio di continuità dei criteri di valutazione ex art. 2423-bis, co. 1, n. 6, c.c., C. CINCOTTI – F. NIEDDU ARRICA, cit. (nt. 10), p. 1240. Anche la giurisprudenza, almeno a

Dall'altro lato si è, tuttavia, obiettato che solo il formale assoggettamento della società alla procedura di liquidazione giustifica l'abbandono dei criteri di funzionamento, poiché «soltanto dal momento della formale apertura della liquidazione [...] si concretizza, sul piano giuridico, quel mutamento dello scopo sociale dell'impresa da lucrativo a liquidatorio che è all'origine dell'adozione dei criteri di un bilancio, appunto, di liquidazione»²⁵.

Lo stesso dissidio interpretativo, peraltro, si ripropone anche con riguardo alla valutazione di cespiti cedenti durante società giacché alcuni ammettono la possibilità di adottare i criteri di liquidazione con riguardo a quel particolare ramo d'azienda o complesso di beni che s'intende cedere, altri, invece, rigettano detta prospettiva rilevando che «il venir meno della continuazione dell'attività non può ricondursi agli effetti di una determinata strategia aziendale, bensì alla formale messa in liquidazione della società»²⁶.

5. (segue) Il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione: la soluzione dei principi contabili nazionali ed internazionali

Una lettura marcatamente formalistica della valenza del principio di continuità aziendale pare essere suffragata anche dai principi contabili nazionali, in particolar modo dall'OIC 5, in materia di bilanci di liquidazione. A mente di detto principio, infatti, si dovrebbe rinvenire dal combinato disposto degli artt. 2423-bis e 2490 c.c. un «principio generale» in base al quale sarebbe possibile abbandonare i criteri di funzionamento ed adottare i criteri di liquidazione solo dal momento in cui l'impresa venga posta in liquidazione, sempre che non venga deliberato dall'assemblea l'esercizio provvisorio dell'impresa. Invero, solo alla data di inizio della gestione liquidatoria, l'impresa cesserebbe di

quanto risulta dalle scarse pronunce sul punto, pare aderire ad una lettura sostanziale del going concern, così almeno Cass., 18 marzo 2015, n. 2015, in *Diritto & Giustizia*, 2015, 19 marzo (s.m.), secondo cui: «il venir meno della continuità aziendale [...] giustificerebbe la radicale modifica nel criterio di stima dei crediti»;

²⁵ L. A. BIANCHI, cit. (nt. 9), p. 69; conf. P. BALZARINI, cit. (nt. 6), p. 60; M. CARATOZZOLO, cit. (nt. 5), p. 171; M. BUSSOLETTI – P. DE BIASI, Commento all'art. 2423-bis, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Jovene, Napoli, 2004, p. 994.

²⁶ L. A. BIANCHI, cit. (nt. 9), p. 70, il quale prosegue rilevando che «soltanto da quel momento lo scopo sociale si modifica da quello di conseguire utili da destinare ai soci alla finalità della conversione dei beni sociali in funzione della distribuzione del controvalore del patrimonio ai creditori (e ai soci)».

rilevare quale «strumento di produzione del reddito» per divenire un «mero coacervo di beni destinati alla conversione in denaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'attivo residuo netto» (cfr. OIC 5, parr. 7 e 2).

A rilevare, dunque, per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali sarebbe l'oggettivo mutamento di destinazione patrimonio dell'impresa conseguente al transito della stessa alla fase liquidatoria, a nulla rilevando, invece, la intervenuta perdita della prospettiva di continuità aziendale durante il corso ordinario dell'esercizio sociale ovvero all'approssimarsi della imminente liquidazione²⁷. Rimarrebbe, tuttavia, salva la necessità di tener conto «degli effetti della mancanza di continuità aziendale» (OIC 29, par. E.III.c.) tramite la redazione del bilancio di esercizio nel rispetto dei criteri dettati per il rendiconto di gestione degli amministratori di cui all'art. 2487-bis, comma II, c.c.²⁸: fermi, in ogni caso, i valori di funzionamento²⁹.

Pertanto, anche nel caso «di un'impresa da tempo in difficoltà economiche che fa ricorso in misura preminente a finanziamenti bancari la quale [si veda] revocati i fidi con richiesta di rientro in un breve termine; oppure di un'impresa alla quale non [venga] accordata dal sistema bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stato richiesto, per cui essa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni», ebbene, anche in quel caso non sarà ammesso l'abbandono dei criteri di funzionamento poiché «non si produce di solito una interruzione immediata dell'attività produttiva o un'immediata riduzione del livello e dei volumi di essa»; la messa in liquidazione o

²⁷ La data della delibera di messa in liquidazione deve essere «successiva solo di qualche mese alla data di chiusura dell'esercizio e comunque anteriore alla data di formazione del progetto di bilancio» (par. 7.1.)

²⁸ Cfr. par. 7.1.

²⁹ Così, con riguardo alle immobilizzazioni materiali ed immateriali non sarà più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali essendo venuto meno il presupposto dell'utilità pluriennale; potrebbe, inoltre, rendersi necessaria una svalutazione delle rimanenze di magazzino nell'ipotesi in cui siano presenti materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o in corso di lavorazione. Ancora, sarà necessario sottoporre ad attenta valutazione la voce dei crediti poiché il presumibile valore di realizzo potrebbe risentire delle eventuali richieste di sconti e riduzioni spesso avanzate dai debitori. Infine, potrebbe emergere l'esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri con riguardo alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti; cfr. par. 3.4.2.

l'ingresso in una procedura concorsuale «si verificano alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio»³⁰.

Affinché possa ammettersi un abbandono dei criteri di funzionamento prima della messa in liquidazione, l'OIC 5 richiede il verificarsi di «un evento che comport[i] la cessazione immediata dell'attività produttiva, creando una "disgregazione economica" del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilancio». Sono di tutta evidenza gli angusti limiti entro i quali viene circoscritta la possibilità di anticipare l'adozione dei criteri di liquidazione, richiedendosi la realizzazione di un evento che, a tutto voler concedere (e come del resto riconosce lo stesso OIC 5), pare semmai riconducibile al verificarsi di uno shock esogeno che impedisce il conseguimento dell'oggetto sociale, ossia una circostanza rilevante di per sé stessa quale causa di scioglimento della società.

Una siffatta individuazione del momento di passaggio dal bilancio di funzionamento al bilancio di liquidazione non pare però coincidere con quanto indicato dai principi contabili internazionali. In effetti, a mente dello IAS 1, par. 25, «un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò». Pertanto, a bene intendere quanto così statuito, sarebbe possibile adottare i criteri di liquidazione non solo qualora un'impresa sia stata formalmente posta in liquidazione, ma anche quando la prospettiva liquidatoria sia ormai imminente in ragione o di una soggettiva determinazione dei consociati a sciogliere l'impresa (si «intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività») ovvero qualora oggettive circostanze abbiano determinato una irreversibile perdita della continuità aziendale (non vi siano «alternative realistiche» alla liquidazione).

Prosegue, poi, lo IAS 1, par. 25, sancendo che «qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento».

Detta prospettiva decisamente sostanziale parrebbe essere confermata anche dalla lettera dello IAS 10 che, con riguardo

³⁰ Gli esempi sono tratti dall'OIC 5, par. 7.

all'informativa da rendere ai soci circa i «fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio», esclude la possibilità di redigere il bilancio secondo criteri di funzionamento «se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa a ciò» (par. 14).

La portata palesemente sostanziale delle indicazioni dei principi contabili internazionali rischia, tuttavia, di rimanere mera petizione di principio a causa della mancanza di prescrizioni da parte degli IAS/IFRS circa i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione. Detta lacuna, infatti, ha legittimato l'intervento suppletivo dell'Organismo Italiano di Contabilità il quale ha adottato una guida operativa (Guida 5) per la redazione dei bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant con la quale sono state confermate le istanze formalistiche prospettate nell'OIC 5³¹.

6. Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: travisamento della determinazione soggettiva dei soci

Limitandosi in prima battuta ad un'analisi epidermica della quaestio iuris e riflettendo sulla compatibilità rispetto al sistema normativo delle tesi sostanziale e formale, non può che rilevarsi quanto segue. Portata ai suoi estremi la tesi formalistica condurrebbe all'assurdo epilogo di presupporre la continuità aziendale quale *condicio sine qua non* per l'esistenza di un'impresa in funzionamento e, conseguentemente, per

³¹ A mente dello IAS 8: «in assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti» (par. 10). Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati e delle definizioni, criteri di rilevazione e concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico (par. 11). Inoltre, ed in via subordinata, la stessa direzione aziendale può considerare «le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11» (par. 12).

la redazione del bilancio di funzionamento senza, tuttavia, collegare alcuna conseguenza sostanziale al suo venir meno, finendo così per minare alla base la natura imperativa dello stesso going concern.

Si dice che è necessario abbandonare i criteri di funzionamento solo dal momento in cui venga deliberata la messa in liquidazione della società, poiché solo da quel momento l'impresa cesserebbe di rilevare, sul piano giuridico, quale complesso produttivo di reddito per divenire un «coacervo di beni destinati alla monetizzazione» sul mercato. Eppure, non vi è chi non veda come già dal momento in cui la prospettiva di continuità aziendale risulti irrimediabilmente perduta non possa certo più parlarsi dell'impresa in termini di «strumento di produzione del reddito», essendo la stessa destinata inevitabilmente al suo epilogo.

La lettura formalistica, più precisamente, tradisce la dimensione sostanziale del fenomeno ponendosi in contraddizione con la determinazione soggettiva dei consociati a sciogliere l'impresa la quale necessariamente sottende la perdita di continuità aziendale. Deve infatti riconoscersi che di perdita di continuità aziendale potrà parlarsi in via definitiva non solo e non tanto una volta che la discontinuità sia emersa sul piano oggettivo per l'esaurimento del mercato di riferimento o per il fallimento del tentativo di reperire sul mercato soggetti disposti a finanziare l'impresa ³², (l'assenza di «alternative realistiche» alla dissoluzione di cui riferisce lo IAS 1, par. 25, cit.), bensì quando, anche sul piano soggettivo, sia venuta meno anche la disponibilità dei soci a ricapitalizzare la propria impresa.

Di converso, deve escludersi la possibilità di predicare la perdita di continuità aziendale fintanto che permanga intatta la volontà finale dei soci ad apportare nuova finanza, giacché fino a quel momento non potrà dirsi venuta meno l'attitudine della loro impresa a proseguire l'attività ³³. Tale prospettiva pare essere stata ben colta dai redattori dei principi contabili internazionali che, nello IAS 1, par. 25, escludono la possibilità di redigere il bilancio nella prospettiva di continuazione dell'attività non solo nel caso in cui lo scioglimento dell'impresa appia una soluzione obbligata su un piano più strettamente oggettivo, ma anche qualora

³² Cfr. anche gli altri indicatori elencati dal Documento 570 sintomatici della incertezza circa il presupposto della continuità aziendale.

³³ La circostanza è particolarmente evidente nel fenomeno dei gruppi ove una controllata in perdita non potrà mai dirsi priva della prospettiva di continuità aziendale fintanto che la capogruppo è disposta a finanziarla.

sussista una determinazione soggettiva dei consociati in tal senso. Pertanto, anche nel caso in cui sul piano oggettivo la continuità aziendale non possa più dirsi certa, fintanto che la volontà ultima della proprietà non si sia espressa in ordine alle sorti della società nessun giudizio finale in merito alla continuità aziendale potrà essere espresso.

Da tale considerazione, peraltro, discende un ulteriore corollario attinente al giudizio che gli amministratori sono tenuti ad effettuare, di esercizio in esercizio, circa la persistenza del presupposto de quo. Se, infatti, si conviene con l'assunto che postula la definitiva perdita di continuità aziendale solo ove i soci non abbiano più interesse ad investire nella loro società, si dovrà altresì convenire con la necessità che gli amministratori, per fornire una valutazione compiuta sulla sussistenza del going concern, debbano considerare sia la dimensione oggettiva che soggettiva del presupposto della continuità, sondando quindi anche la volontà dei soci in ordine alle sorti della società.

Il che significa che per poter formulare un giudizio definitivo sul punto gli amministratori saranno obbligati a convocare l'assemblea dei soci per renderli edotti della situazione di incertezza in cui versa la società e per consentire loro di esprimersi in ordine alle sorti della medesima.

In tal senso, può essere utile esigere analogicamente il rispetto del *modus procedendi* di cui all'art. 2446, comma 1, c.c., imponendo agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci cui sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società per consentire loro l'adozione degli «opportuni provvedimenti», fra i quali potranno essere certamente ricompresi dall'un lato l'erogazione dei finanziamenti necessari a fornire alla società l'ossigeno per proseguire l'attività sino all'esercizio successivo per tenere la penetrazione di nuovi mercati, dall'altro lato l'adozione della delibera di scioglimento ex art. 2484, n. 6 c.c. la quale sola potrà porre la parola fine al giudizio sulla perdita della continuità che sino a quel momento poteva dirsi solo incerto.

Così impostato il problema, appare in maniera ancora più evidente che la lettura formalistica del going concern verrebbe a contraddire la sostanza economica dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale giacché esigerebbe il mantenimento dei criteri di funzionamento anche nell'ipotesi in cui l'assemblea abbia espresso la

propria determinazione a liquidare la società. Viceversa, una maggiore attenzione alla sostanza della realtà dell'impresa con cui ci si confronta dovrebbe indurre a far sì che le scelte di valutazione contabile riflettano le effettive prospettive gestionali della società, assicurando una perfetta sintonia fra dimensione gestionale e contabile³⁴. Detta sintonia appare agevolmente conseguibile mediante l'accessione ad una lettura sostanziale del fenomeno e, dunque, predisponendo un progetto di bilancio redatto con criteri di liquidazione il quale appare certamente congruente rispetto alla determinazione soggettiva dei consociati di sciogliere la società.

7. (segue) Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: incompatibilità con le prescrizioni del Documento 570

Ulteriori profili problematici delle prescrizioni contenute nell'OIC 5 attengono alla discrasia che pare prospettarsi rispetto alle indicazioni che il Documento 570 redatto della Commissione paritetica per i principi di revisione³⁵, fornisce agli auditors per la formulazione del giudizio sul bilancio in caso di perdita di continuità aziendale.

Segnatamente, il Documento in parola, affrontando, fra l'altro, le problematiche inerenti alla valutazione delle voci di bilancio nell'ipotesi in cui emerga una «incertezza significativa» circa la prospettiva di

³⁴ È stato, infatti, ormai sufficientemente chiarito che «il problema dell'imputazione dei valori nei conti è, oltre che tecnico, propriamente organizzativo; la gestione dell'impresa presuppone le conoscenze e le scelte che hanno presieduto la rilevazione contabile: gestione e contabilità, appartengono entrambe all'organizzazione dell'impresa (art. 2082)» (G. RACUGNO, Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza, in Giur. comm., 2013, I, p. 749).

³⁵ Il principio di revisione sulla «Continuità aziendale» ivi contenuto è mutuato dal principio di revisione internazionale ISA 570 – «Going concern», emanato dallo IAASB (International Auditing and Assurance Board). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio dei Ragionieri hanno ratificato detto documento, rispettivamente, il 24 ottobre 2007 ed il 17 ottobre 2007; la Consob lo ha poi adottato con delibera del 21 novembre 2007, n. 16231. Al riguardo, si vedano anche i documenti esplicativi, quali il Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap del 2 febbraio 2009 in materia di applicazione degli IAS/IFRS, concernente le «Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle stime per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull'utilizzo di stime»; la circolare Consob DEM/9012559, che svolge una sintesi e un'analisi del documento IAASB del 20 gennaio 2009; il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) del 14 gennaio 2009, sui contenuti della relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio, alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. 32/2007.

continuità dell'impresa, oltre ad indicare il tipo di giudizio che dovrà essere rilasciato dai revisori, detta precise prescrizioni anche circa le corrette modalità di redazione del bilancio, le quali, come si vedrà, valorizzano una lettura sostanziale del going concern³⁶.

La situazione presa in esame dalla Commissione è quella di un'impresa di cui sia incerta la persistenza del presupposto di continuità aziendale per essersi verificati, o per il probabile verificarsi³⁷, di eventi o circostanze il cui «effetto potenziale» sia tale da rendere necessaria «un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante»³⁸. A seconda della gravità dell'incertezza, il presupposto della continuità aziendale potrà risultare, a giudizio dei revisori, «appropriato» o «inappropriato».

Nel primo caso, ossia qualora pur sussistendo un'incertezza significativa il presupposto della continuità aziendale risulti appropriato, gli amministratori potranno continuare a redigere il bilancio secondo criteri di funzionamento, dovendo, tuttavia, fornire nella nota integrativa un'«adeguata informativa»³⁹ circa la natura dell'incertezza riscontrata e degli eventi o circostanze nelle quali essa si concreta, indicando i piani approntati per farvi fronte e segnalando, del pari, la possibilità che l'impresa non sia in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività⁴⁰. In tal caso, i revisori, accertata l'adeguatezza dell'informativa fornita, dovranno rendere un giudizio adesivo salva la possibilità, nei «casi estremi» in cui il presupposto della continuità aziendale sia soggetto a «molteplici significative incertezze», di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio.

Nel caso in cui, invece, il presupposto della continuità aziendale risulti, a giudizio del revisore, inappropriato (il caso che qui si sta indagando), quest'ultimo sarà tenuto ad esprimere un giudizio avverso al bilancio che sia stato redatto con criteri di funzionamento,

³⁶ Cfr. par. 7.

³⁷ Precisazione effettuata dallo IAASB nel documento *Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment*, 20 gennaio 2009.

³⁸ Cfr. par. 31.

³⁹ Cfr. Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.

⁴⁰ Cfr. par. 32.

«indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio»⁴¹. Dal che si desume che, a giudizio dei compilatori del Documento 570, i redattori del bilancio, per fornire una rappresentazione contabile veritiera, non possono continuare ad utilizzare i criteri di funzionamento qualora la prospettiva di continuità aziendale risulti persa.

Ciò posto, emerge con tutta evidenza la discrasia che si viene a creare fra il metodo di valutazione imposto agli amministratori dall'OIC 5 (e dalla Guida 5) ed il giudizio che del loro operato verrà fornito dall'audit. Invero, a ben intendere quanto prescritto dal Documento 570, il ritardo nell'abbandono dei criteri di liquidazione nel caso in cui il presupposto della continuità aziendale risulti inappropriato condurrebbe inevitabilmente al rilascio, da parte del revisore, di un giudizio negativo, posto che la rappresentazione contabile così fornita non potrebbe dirsi rispondente ai canoni di veridicità e correttezza ex art. 2423 c.c..

Del resto, lo stesso Documento pare assumere come doveroso il mutamento dei criteri di valutazione in caso di discontinuità aziendale osservando che: «nel caso in cui la direzione dell'impresa sia giunta alla conclusione che il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio non sia appropriato, il bilancio viene predisposto su basi alternative»⁴², fra le quali dovrà essere certamente ricompresa la redazione del bilancio con criteri di liquidazione⁴³.

8. (segue) Riflessi problematici dell'interpretazione formalistica: una gestione inefficiente dell'epilogo societario.

Le più gravose problematiche connesse all'adozione della lettura

⁴¹ Cfr. Documento 570/2007, sub par. 35: «Se, a giudizio del revisore, l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e se il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve esprimere un giudizio avverso. Se, in base allo svolgimento delle procedure di revisione di cui al paragrafo 26 ed alle informazioni ottenute, compresi gli effetti dei piani della direzione, il revisore ritiene che, a suo giudizio, l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività, egli deve concludere, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato, e deve esprimere un giudizio avverso».

⁴² Cfr. par. 36.

⁴³ Parimenti, anche il Documento n. 2 adottato da Banca d'Italia, Consob ed Isvap il 6 febbraio 2009 prevede che nell'ipotesi in cui gli amministratori non ritengano appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale «sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale».

formalistica del going concern, tuttavia, emergono sul piano della gestione dell'epilogo del fenomeno societario, ossia del come procedere alla dissoluzione dell'impresa nella maniera più efficiente possibile, con il minor dispendio di risorse nell'interesse dei creditori sociali.

L'approccio formalistico, infatti, proponendo di mantenere una valutazione delle voci di bilancio secondo criteri di funzionamento, porta con sé il rischio di una tendenziale sopravvalutazione di un patrimonio destinato ad inevitabile liquidazione. Non può, infatti, escludersi che il mantenimento dei criteri di funzionamento celi una realtà che, se rimirata in ottica liquidatoria, presenti un attivo patrimoniale inferiore al passivo.

Le conseguenze di siffatta sopravvalutazione sono presto dette. Anzitutto, vi è la concreta possibilità che sotto le spoglie dei valori di funzionamento si nasconda una perdita di capitale più o meno qualificata, la quale di per sé sola osterebbe ad ulteriori distribuzioni di utili ed attiverebbe il dovere di convocazione senza indugio dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti ovvero la causa di scioglimento della società di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c.. Invero, benché sia quanto mai probabile che la rilevazione di perdite del capitale sociale si associ o preceda la perdita di continuità aziendale, vi è tuttavia il rischio che l'utilizzo delle regole contabili previste dal Codice Civile possa far sì che la registrazione di una perdita del capitale avvenga soltanto allorché la società versi già in stato di crisi o di insolvenza, ciò soprattutto viste le recenti opzioni legislative tutte nel senso di ridurre il minimo legale del capitale sociale⁴⁴. Non deve, infatti, dimenticarsi che (perdita del) capitale sociale e (perdita della) continuità aziendale sono due fenomeni ontologicamente eterogenei, l'uno afferente alla dimensione patrimoniale dell'impresa societaria, l'altro alla dimensione finanziaria della stessa⁴⁵.

⁴⁴ G. STRAMPELLI, cit. (nt. 24), p. 614, il quale in nota 29 rileva che dette considerazioni devono ritenersi valide anche per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, «dovendosi tendenzialmente escludere che l'utilizzo di tali principi favorisca un riavvicinamento tra la rappresentazione della "dinamica" patrimoniale e di quella finanziaria e renda perciò la regola "ricapitalizza o liquida" un più efficiente segnalatore dell'insolvenza», anzi, «l'adozione degli IAS/IFRS può [...] dare luogo a distorsioni nel funzionamento della disciplina della riduzione del capitale per perdite per effetto della rilevazione di utili e perdite non realizzate, la quale può determinare la (ingiustificatamente) anticipata o ritardata attivazione del rimedio previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. ».

⁴⁵ Conf. L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia*, Mulino, Bologna, 2007, p. 148; G. STRAMPELLI, cit. (nt. 24), p. 614; L. TRONCI, cit. (nt. 14), p. 1276; G. FERRI jr.,

Seconda problematica che si riscontra attiene al fatto che la consistenza del patrimonio sociale, così come valutato nella prospettiva di funzionamento, potrebbe apparire sufficiente a soddisfare il ceto creditorio consentendo, quindi, legittimamente l'accesso alla fase liquidatoria. Così facendo, l'eventuale insufficienza patrimoniale a soddisfare i debiti in essere emergerebbe solo una volta che ci si sia già addentrati nella fase liquidatoria e si sia proceduto ad una rilettura dei cespiti patrimoniali in prospettiva liquidatoria.

Eppure, la disciplina della liquidazione della società prevista dagli artt. 2484 e ss. è posta in funzione di una società in bonis in grado di soddisfare integralmente i suoi creditori⁴⁶, con la conseguenza che, qualora successivamente all'apertura della fase di liquidazione emerga l'incapienza del patrimonio sociale, sarà necessario abbandonare la via liquidatoria ed imboccare quella concorsuale. Il tutto, naturalmente, non senza aver espanso l'esposizione debitoria della società che dovrà così farsi carico anche dei debiti maturati successivamente alla messa in liquidazione contravvenendo al dovere di gestione conservativa ex art. 2486 c.c..

Una gestione certamente più efficiente del procedimento di dissoluzione dell'impresa societaria è, invece, possibile attraverso l'adesione alla lettura sostanziale del principio di continuità aziendale. Invero, l'immediato passaggio ai criteri di liquidazione favorirebbe la determinazione preventiva (cioè prima della messa in liquidazione) della consistenza effettiva delle disponibilità patrimoniali della società, al fine di valutare ex ante la loro sufficienza ad estinguere i debiti in essere, consentendo, se del caso, di instare subito per il fallimento in proprio evitando un inutile transito per la fase liquidatoria.

In tale prospettiva, peraltro, ci pare che la lettura sostanziale del

Insolvenza e crisi dell'impresa organizzata in forma societaria, S. Forunato, G. Giannelli, F. Guerrera, M. Perrino (a cura di), La riforma della legge fallimentare, Giuffrè, Milano, 2011, p. 753. Pertanto, «una verifica sulla redditività e sul grado di capitalizzazione dell'impresa non è sufficiente a dare conferma dell'equilibrio finanziario dell'impresa, sia in dipendenza del diverso tempo di scadenza dei ricavi rispetto a quello di pagamento dei costi, sia per l'insorgere di possibili insolvenze da parte della clientela nel pagamento dei prodotti e dei servizi», G. RACUGNO, cit. (nt. 10), p. 212. In tale prospettiva, peraltro, si comprende perché il Documento 570 consideri la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale quale mera circostanza che, singolarmente o congiuntamente con altre, può far sorgere solo «un'incertezza significativa» riguardo il presupposto della continuità aziendale.

⁴⁶ A. Rossi, cit. (nt. 20), p. 134.

principio di continuità si presti a meglio rispettare il canone di gestione conservativa di cui all'art. 2486 c.c. che inevitabilmente verrebbe compromesso ove, a causa del mantenimento dei criteri di funzionamento, si consentisse l'accesso alla fase di liquidazione salvo poi accertare, con il primo bilancio di liquidazione, l'incapienza patrimoniale. L'anticipazione del passaggio ai criteri di liquidazione, infatti, potrebbe far emergere una situazione assolutamente deficitaria della società che potrebbe escludere a priori la procedibilità della liquidazione ordinaria ove la dotazione patrimoniale residua realizzabile sul mercato sia di un valore assolutamente insufficiente a ripianare i debiti sociali. L'anticipazione del passaggio ai criteri di liquidazione, dunque, consentirebbe ai gestori e ai consociati di confrontarsi immediatamente con la reale entità del patrimonio di cui dispongono e di definire, di conseguenza, la più efficiente strategia di dissoluzione dell'impresa societaria nell'interesse del ceto creditorio.